Conto-corrente con la posta

Anno 83° — Numero 124

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 26 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 100 | All'Estero | Abb. annuo L. 200 | Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 60 | All'Estero | Abb. annuo L. 120 |
| | » semestrale » 50 | | » semestrale » 100 | | » semestrale » 30 | | » semestrale » 60 |
| | » trimestrale » 25 | | » trimestrale » 50 | | » trimestrale » 15 | | » trimestrale » 30 |
| | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 | | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI**



**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 26 MAGGIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949-XXVII, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 aprile e 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 maggio 1942-XX.

(2095)

# MINISTERO DELL'AERONAUTICA

## Ricompense al valor militare

*Con R. decreto in data 14 giugno 1941 registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1941, registro n. 28 Aeronautica, foglio n. 358, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:*

MEDAGLIA DI BRONZO

GAMBIN Giovanni, da Fiume primo aviere motorista (*alla memoria*). — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in altre missioni belliche, partecipava ad una azione contro numerose navi da guerra nemiche. Visto attaccato il proprio velivolo da tre aerei da caccia, cooperava all'abbattimento di uno di essi. Sopraffatto poi nell'impari lotta, precipitava col velivolo in fiamme facendo olocausto della giovanissima vita per la grandezza della Patria. — Cielo del Mediterraneo orientale, 16 giugno 1940-XVIII.

RANUCCI Giuseppe, da Casandrino (Aversa), primo aviere armiere (*alla memoria*). — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in altre missioni belliche, partecipava ad una azione contro numerose navi nemiche. Visto attaccato il proprio velivolo da tre aerei da caccia cooperava nell'abbattimento di uno di essi. Poi sopraffatto nell'impari lotta precipitava col velivolo in fiamme facendo olocausto della giovanissima vita per la grandezza della Patria. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 giugno-4 settembre 1940-XVIII.

AGRILLO Vittorio, da Torre Annunziata (Napoli), primo aviere marconista. — Primo aviere marconista, a bordo di velivolo da bombardamento, compiva numerose azioni su formazioni navali e su basi nemiche, assolvendo sempre il suo compito e dimostrandosi calmo e coraggioso combattente. Volontario in una squadriglia da R.S.T., partecipava a numerose ricognizioni lontane in territorio nemico confermando le sue ottime doti di specialista e di soldato. — Cielo del Mediterraneo, dell'Egitto, 18 giugno-5 ottobre 1940-XVIII.

BADIALI Omero, da Jesi (Ancona), capitano osservatore R. E. — Ufficiale osservatore a bordo di apparecchio da B.T., effettuava numerose e rischiose ricognizioni su munitissime basi nemiche. Durante una missione assalito da un caccia avversario, contrattaccava decisamente e non desisteva dall'impresa nemmeno quando altri sette cacciatori si levavano in volo su allarme. A missione compiuta, per eludere la minaccia dei numerosi assalitori, si gettava coraggiosamente in mezzo al fuoco di sbarramento di tutte le batterie contraeree della piazzaforte nemica. Riusciva così a portare alla base preziosi rilevamenti fotografici. — Cielo della Cirenaica, 13 giugno-21 ottobre 1940-XVIII.

BIGNANI Valter, da Roma, primo aviere marconista. — Marconista a bordo di velivolo da bombardamento terrestre già distintosi precedentemente, durante un'importante ricognizione che scopriva considerevoli forze navali nemiche, collaborava validamente col resto dell'equipaggio per la completa esecuzione della missione affidata, nonostante che il velivolo fosse fortemente ostacolato dalla formazione avversaria, continuava a segnalare i movimenti sino a quando, attaccato da numerosi velivoli da caccia alzatisi da una nave portaerei, veniva abbattuto dopo impari lotta eroicamente sostenuta. — Cielo del Mediterraneo orientale, 23 giugno-4 settembre 1940-XVIII.

BOCCALI Mariano, da Collazzone (Perugia), primo aviere armiere. — Primo aviere armiere partecipava, in qualità di puntatore, a bordo di velivolo da bombardamento ad importanti azioni contro formazioni navali e munitissime basi nemiche, prendeva parte a difficili e rischiose ricognizioni portate sin nel cuore del territorio nemico, nei cieli del Mediterraneo e di Alessandria d'Egitto. Attaccato dalla caccia nemica e fatto segno dalla reazione contraerea eseguiva sempre intrepidamente il suo compito, contribuendo efficacemente al buon esito delle missioni alle quali partecipava con coraggio ed entusiasmo esemplari. — Cielo del Mediterraneo e della Cirenaica, 9 luglio-5 ottobre 1940-XVIII.

BONOMI Oreste, da Milano, capitano pilota. — Capitano pilota di complemento, capo equipaggio di velivolo da bombardamento partecipava a difficili missioni di guerra sui cieli del fronte francese nel Mediterraneo occidentale e successivamente su quello del fronte egiziano. In più voli di guerra, vincendo le avversità atmosferiche sfidando la reazione nemica, e contrastando l'assalto della caccia avversaria, dimostrava le sue salde doti di combattente e le sue alte virtù militari. — Cielo della Marmarica e del Mediterraneo, giugno-ottobre 1940-XIX.

BONUCCI Arturo, da Roma, tenente colonnello pilota. — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento terrestre partecipava a numerose azioni belliche dimostrandosi sempre audace combattente. In una azione contro rilevanti forze navali nemiche nonostante l'intenso fuoco antiaereo e l'attacco di tre caccia nemici levatisi in volo da una portaerei, con serenità, alto senso del dovere e ardimento portava a termine la missione. — Cielo del Mediterraneo e della Marmarica, luglio-settembre 1940-XVIII.

CENTI Bruno, da Segni (Roma), capitano R. E. osservatore. — Osservatore provetto ed ardimentoso, già precedentemente distintosi, di ritorno da una lontana azione, portata a compimento attraverso notevoli difficoltà con brillanti risultati, si offriva per compiere il giorno stesso un'altra missione

su munitissima base avversaria. Fatto segno a violenta reazione contraerea persisteva con cosciente audacia nel suo compito, in perfetta intesa col pilota, addentrandosi nello schieramento nemico nonostante avesse scorto una formazione di cacciatori levatisi per interdirgli il ritorno. Riusciva così a rilevare copiose ed importantissime notizie sulle retrovie avversarie portando alla base preziosa documentazione fotografica. — Cielo di Siwa-Marsa Matruk-Fuka Dabà, 4 agosto-11 ottobre 1940-XVIII.

CRESPI Cesare, da Varese, maresciallo pilota. — Abile ed ardito sottufficiale pilota compiva numerose e rischiose missioni belliche dimostrandosi in ogni circostanza e di fronte ad ogni rischio combattente valoroso. In azioni di bombardamento su importanti obbiettivi nemici, nonostante il violento contrasto dell'azione aerea e contraerea dell'avversario, confermava le sue belle qualità militari e professionali. — Cielo del Mediterraneo, 13 giugno-11 novembre 1940-XIX.

CULICIGNO Luigi, da Ponte Casaldoni (Benevento), primo aviere armiere. — Armiere a bordo di velivolo da bombardamento terrestre, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una importante ricognizione strategica, che scopriva considerevoli forze navali nemiche, collaborava validamente col resto dell'equipaggio per la completa esecuzione della missione da compiere. Attaccato da numerosi velivoli da caccia alzatisi da una nave portaerei veniva abbattuto dopo impari lotta eroicamente sostenuta. — Cielo del Mediterraneo orientale, 30 giugno-4 settembre 1940-XVIII.

D'HAVET Mario, da Bologna, capitano pilota. — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento con slancio e generosità pari all'ardimento, partecipava ad azioni belliche sia sul fronte francese che su quello egiziano. In un bombardamento su munitissimo obbiettivo nemico, nonostante avesse avuto l'apparecchio colpito in parti vitali, incurante del grave pericolo che lo minacciava, portava brillantemente a termine l'azione da compiere. — Cielo del Mediterraneo e della Marmarica, giugno-novembre 1940-XIX.

LOMBARDI Antonio, da Taranto, primo aviere motorista. — Motorista a bordo di velivolo da bombardamento terrestre già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una importante ricognizione strategica che scopriva considerevoli forze navali nemiche, collaborava validamente col resto dell'equipaggio per la completa esecuzione della missione da compiere. Attaccato da numerosi velivoli da caccia alzatisi da una nave portaerei veniva abbattuto dopo impari lotta eroicamente sostenuta. — Cielo del Mediterraneo orientale, 30 giugno-4 settembre 1940-XVIII.

NAPPI Felice, da Palma Campania (Napoli), primo aviere armiere. — Primo aviere armiere, di provato valore e di grande perizia, a bordo di velivolo da bombardamento compiva rischiose missioni belliche su lontane e munite basi navali e terrestri nemiche, apportandovi sempre la sua valida collaborazione. Durante una azione di bombardamento contro unità navali, attaccato da caccia nemica levatisi da una portaerei contribuiva all'abbattimento di un velivolo avversario e cooperando alla buona riuscita delle missioni stesse confermando sempre le sue ottime qualità di specialista e di valoroso combattente. — Cielo del Mediterraneo e della Cirenaica, 17 giugno-3 ottobre 1940-XVIII.

ONANO Renato, da Isili (Nuoro), aviere scelto fotografo. — Fotografo armiere di apparecchio plurimotore, partecipava volontariamente, nella stessa giornata, a due difficili rischiose esplorazioni condotte sulle munitissime basi delle retrovie avversarie. Fatto segno a violenta reazione contraerea e attaccato dalla caccia, continuava con calma il suo compito e portava a termine preziosi rilevamenti fotografici, dimostrando perizia e sprezzo del pericolo. — Cielo della Cirenaica e di Siwa, 14 settembre-11 ottobre 1940-XVIII.

PANEI Domenico, da Tagliacozzo (Aquila), primo aviere motorista. — Primo aviere motorista, a bordo di velivolo da bombardamento, effettuava numerose e rischiose azioni su munitissime basi nemiche e su formazioni navali, apportandovi sempre il suo valido contributo di specialista esperto e di intrepido combattente. Volontario in una squadriglia da ricognizione strategica, in molte ricognizioni lontane su obbiettivi terrestri e navali avversari contribuiva all'ottimo esito delle missioni confermando le sue ottime doti di specialista e di soldato. — Cielo del Mediterraneo e della Cirenaica, 18 giugno-16 ottobre 1940-XVIII.

(1363)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 aprile 1942-XX, n. 499.

**Stato degli ufficiali della Regia aeronautica, irreperibili, prigionieri e internati.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

Qualora gli ufficiali di cui al precedente comma risultino successivamente reperibili, saranno reiscritti nel ruolo col proprio grado e anzianità, eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Qualora, invece, risultino prigionieri, saranno collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397.

Art. 2.

Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

Art. 3.

Gli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra non vengono computati in ruolo agli effetti delle determinazioni dei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta per gli anni 1942 e successivi, finchè perduri lo stato di guerra.

Art. 4.

L'ufficiale che rientri dalla prigionia di guerra o dall'internamento, ovvero che — già dichiarato irreperibile — risulti in seguito reperibile, non può conseguire avanzamento se prima non sia constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura e della temporanea scomparsa e non sia dichiarato dal Ministero dell'aeronautica se nulla osti a che l'ufficiale sia scrutinato per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, ove sia stato raggiunto dal turno di promozione (qualora si tratti di avanzamento ad anzianità), se giudicato idoneo verrà subito promosso con l'anzianità assoluta e relativa — a tutti gli effetti — che gli sarebbe spettata a suo tempo. Ove trattisi di avanzamento a scelta assoluta e l'ufficiale sia dichiarato idoneo, la Commissione superiore d'avanzamento gli assegnerà il posto nell'ordine di promovibilità a partire dall'anno in cui l'ufficiale risulterà compreso, per la prima volta, nei limiti di anzianità per la iscri-

zione sul quadro. Qualora in tal modo, e salva diversa determinazione del Ministro, ai sensi del secondo comma dell'art. 69 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, l'ufficiale venga a risultare pretermesso nell'avanzamento, verrà promosso con l'anzianità assoluta e relativa — a tutti gli effetti — che gli sarebbe spettata se la procedura avesse avuto luogo tempestivamente.

La promozione di cui sopra potrà aver luogo anche se non esista la necessaria vacanza, ma l'eventuale eccedenza sarà riassorbita con la prima successiva vacanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 500.
**Agevolazioni tributarie per l'atto costitutivo del Consorzio Terni-Società Anonima Forze Idriche Tevere per la costruzione di impianti idroelettrici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'atto costitutivo del Consorzio fra la Società Terni e la Società Anonima Forze Idriche Tevere (S.A.F.I.T.), entrambe con sede in Roma, avente per oggetto la costruzione in comune di impianti idroelettrici per la utilizzazione delle acque del medio Tevere e dei laghi Sabatini ai fini di una maggiore produzione di energia elettrica e della irrigazione, è soggetto alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 20, ancorchè registrato anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 501.
**Provvedimenti in materia di tasse di bollo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo, e successive disposizioni;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Tasse di bollo.*

Art. 1.

Le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta, di importo non inferiore a lire una, di cui alla tariffa allegato *A* alla legge del bollo approvata col R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, dovute su tutte indistintamente le carte, atti e documenti di cui alla stessa tariffa, come pure tutte indistintamente le tasse fisse di bollo stabilite da leggi speciali, che si corrispondano in modo ordinario, straordinario, o virtuale, fatta eccezione per le tasse dovute sugli atti e documenti menzionati nel seguente art. 11, sono aumentate come segue:

da lire 1 a lire 2;
da lire 2 e da lire 3 a lire 4;
da lire 4 a lire 6;
da lire 5 e da lire 6 a lire 8;
da lire 8 a lire 12;
da lire 12 a lire 18;
da lire 18 a lire 24.

Art. 2.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili, indicati nello stesso articolo di tariffa sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa L. 0,30;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 1,50:
supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera lire 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa lire 150.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di cui all'art. 205 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo sopra citata.

Art. 3.

Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 53 della

tariffa allegato *A* alla legge del bollo del 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 della predetta tariffa, nella misura determinata dall'art. 2 del presente decreto.

Analogamente sono soggette alla tassa di bollo prescritta dall'art. 205 della anzidetta tariffa modificata come al precedente art. 2, le ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 207 della predetta tariffa.

Art. 4.

L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 53, lettera *e*), della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa L. 0,30
» » 100 » » 1000: tassa fissa » 1 —
» » 1000 » » 3000: tassa fissa » 1,50
» » 3000 . . . . . : tassa fissa » 3 —

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 207 della tariffa allegato *A* alla citata legge del bollo, nonchè quelle di cui all'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 5.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 54, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo di tariffa, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa L. 0,30
» » 100 » » 1000: tassa fissa » 1 —
» » 1000 » » 3000: tassa fissa » 1,50
» » 3000 . . . . . : tassa fissa » 3 —

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 54, lettere *f*) e *g*), della tariffa citata per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa L. 0,30
» » 100 » » 1000: tassa fissa » 1 —
» » 1000 » » 3000: tassa fissa » 1,50
» » 3000 . . . . . : tassa fissa » 6 —

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa di cui all'art. 206 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo.

Art. 6.

Le tasse di bollo per gli atti istruttori, le chiamate di causa, e i rinvii di cui agli articoli 118, nn. 5, 10 e 11; 119, nn. 4, 8 e 9; 120, nn. 3 e 6 della citata tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono soppresse.

In sostituzione sono dovute le seguenti tasse fisse di bollo:

*a*) per ogni causa civile innanzi i pretori, L. 10;
*b*) per ogni causa civile innanzi i Tribunali, L. 22;
*c*) per ogni causa civile innanzi le Corti di appello, L. 38.

La detta tassa deve essere corrisposta mediante marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dall'ufficiale giudiziario sull'atto introduttivo del giudizio e prima della notificazione di esso alla parte convenuta.

In caso di inosservanza, l'ufficiale giudiziario è obbligato in proprio al pagamento oltre che della tassa, anche della pena pecuniaria in misura da una a cento volte la tassa dovuta per ogni atto non munito della prescritta marca da bollo.

Art. 7.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) Cambiali rilasciate da commercianti, emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire, oltre la tassa fissa di quietanza di cent. 10.

2) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore ai sei mesi:

fino a lire 200: tassa L. 0,40;
oltre lire 200 fino a lire 400: tassa L. 0,80;
oltre lire 400 fino a lire 600: tassa L. 1,20;
oltre lire 600 fino a lire 800: tassa L. 1,60;
oltre lire 800 fino a lire 1000: tassa L. 2.

Per somme superiori a lire 1000 o frazioni di lire 1000: tassa lire 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire, oltre la tassa fissa di quietanza di cent. 10.

3) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 2.

Art. 8.

La tassa graduale di che ai numeri 2 e 3 del precedente art. 7 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono soggette alla intera tassa graduale di che all'art. 7 del presente decreto.

Art. 9.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quelli a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente i sei mesi dalla data della presentazione al visto, sono soggetti al trattamento delle cambiali aventi scadenza non superiore a sei mesi.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempo vista, che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali con scadenza non superiore a mesi sei, qualora non siano state presentate per il pagamento entro i sei mesi dalla data di emissione, devono, a cura del detentore, essere presentate all'Ufficio del registro, perchè il bollo sia completato col pagamento della tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi. La presentazione all'Ufficio del registro deve farsi non oltre i quin-

dici giorni successivi al compimento dei sei mesi dalla data di emissione. Il detto termine di quindici giorni dovrà farsi decorrere dal secondo giorno non festivo dopo il compimento del detto termine di sei mesi.

Art. 10.

La tassa fissa di lire 6,10 per le copie, seconde ed ulteriori di cambio di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa *A* annessa alla citata legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, è aumentata a lire 8,10.

Le tasse graduali sui libri copia-lettere di che all'art. 74 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da lire 3 a lire 4 e da lire 1 a lire 2.

Le tasse graduali di che all'art. 38 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, riguardanti gli atti di protesto cambiario sono aumentate rispettivamente da lire 1 a lire 2, da lire 3 a lire 4, da lire 5 a lire 6, da lire 7 a lire 8, da lire 15 a lire 18.

Le tasse fisse di lire 72 e lire 32 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'art. 122, n. 2, lett. *b*) e *c*), della citata tariffa *A*, sono aumentate rispettivamente a lire 90 e a lire 40.

Le tasse fisse di lire 40 e di lire 24 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 della tariffa *A*, sono aumentate a lire 45 ed a lire 30.

Art. 11.

Restano ferme le disposizioni relative alle tasse di cui ai seguenti articoli della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268:

1) titoli di rendita del debito pubblico dello Stato di che all'art. 49 della anzidetta tariffa;

2) titoli negoziabili emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società e da qualsiasi altro Ente o Consorzio di che all'art. 50 della detta tariffa;

3) atti per la concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc., da parte di Istituti di credito di cui all'art. 70 della citata tariffa;

4) avvisi e manifesti al pubblico di cui agli articoli 85, 86 e 87 della citata tariffa;

5) le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11; 120, n. 7 della citata tariffa.

*Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.*

Art. 12.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'aggio spettante, giusta le norme in vigore sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari, compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, è graduato in ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, secondo la seguente scala:

*A* - Rivenditori di generi di monopolio:

*a*) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

*b*) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: una lira per cento;

*B* - Cancellieri giudiziari:

*a*) fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: centesimi 75 per cento;

*b*) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250.000: centesimi quaranta per cento;

*c*) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre lire 250.000: centesimi dieci per cento;

*C* - Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

*a*) fino a lire 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira e centesimi cinquanta per cento;

*b*) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi quaranta per cento;

*c*) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi venti per cento;

*D* - Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 1,40 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

*E* - Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762:

aggio di centesimi 60 per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle lire 5000;

*F* - Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati le apposite marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1941-XX:

aggio di centesimi 60 per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia, di volta in volta, d'importo inferiore alle lire 5000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 13.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso Uffici pubblici, Istituti, Enti e privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'art. 1, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° giugno 1942-XX.

Art. 15.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme integrative e complementari occorrenti per l'esecuzione del presente decreto e sarà provveduto alla pubblicazione di una nuova tariffa e di una nuova tabella, coordinate e aggiornate delle tasse stesse che sostituiranno la tariffa allegato *A* e la tabella allegato *B* annesse al vigente testo della legge del bollo approvato con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive disposizioni.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 94.* — MANCINI

**REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 502.**

**Approvazione delle tabelle organiche delle Regie scuole e dei Regi istituti tecnici commerciali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1973, sulla istituzione, soppressione e regificazione di Istituti d'istruzione media tecnica a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII;

Veduto il R. decreto 20 gennaio 1941-XIX, n. 234 sulla istituzione di cattedre di ruolo e determinazione dei posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante di Regi istituti tecnici;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1941-XIX, n. 760, relativo all'annessione di alcune Regie scuole secondarie di avviamento professionale a talune Regie scuole tecniche commerciali;

Ritenuta la necessità di approvare le tabelle organiche dei Regi istituti tecnici commerciali ed inferiori isolati e delle Regie scuole tecniche commerciali, istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII specificando i posti da attribuire per incarico e gli obblighi d'orario degli insegnanti titolari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 16 ottobre 1939-XVII, sono approvate le tabelle organiche dei Regi istituti tecnici commerciali di Grosseto, Torre Annunziata, dei Regi istituti tecnici inferiori isolati di Cervignano del Friuli, Chioggia, Iglesias e Soresina, delle Regie scuole tecniche commerciali di Apuania-Carrara, Arezzo, Cagliari, Genova-Nervi, Roma « Della Valle », S. Gimignano e Voghera, allegate al presente decreto, Viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Il contributo annuo dello Stato, fissato dalla tabella *E* annessa al R. decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1973, in L. 90.000 per le Regie scuole tecniche commerciali di Apuania-Carrara, Arezzo, Cagliari, Genova-Nervi, Roma « Della Valle », S. Gimignano e Voghera è aumentato in L. 102.320 e quello del Regio istituto tecnico inferiore di Iglesias viene elevato da L. 147.000 a L. 159.320.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 57.* — MANCINI

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico inferiore isolato « E. F. di Savoia duca d'Aosta » di CERVIGNANO DEL FRIULI

Numero dei corsi: Un solo corso.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 4 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali . . | — | — | 1 | |
| 5. Disegno . . . . . . | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera (tedesco). | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 7. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 10. Puericoltura . . . . | — | — | 1 | |

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico inferiore isolato di CHIOGGIA

Numero dei corsi: Un solo corso.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 4 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali . . | — | — | 1 | |
| 5. Disegno . . . . . . | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera (tedesco). | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 7. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 10. Puericoltura . . . . | — | — | 1 | |

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « C. Ciano » di GROSSETO

Numero dei corsi:

Un corso inferiore.
Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 7 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| **PRESIDENZA** | | | | |
| 1. Presidenza senza insegnamento. | 1 | grado 6° | — | |
| **CORSO INFERIORE.** | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 4 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare di scienze naturali e geografia generale ed economica, del corso superiore. |
| 5. Disegno . . . . . | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera (francese). | 1 | id. | — | Le classi del corso inferiore, 1ª lingua straniera nel corso superiore. |
| 7. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| **CORSO SUPERIORE.** | | | | |
| *Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.* | | | | |
| 9. Lettere italiane e storia. | 1 | ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. Matematica e fisica . | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 11. Scienze naturali e geografia generale ed economica - Chimica e merceologia. | 1 | id. | — | Le classi del corso. Scienze naturali nel corso inferiore. |
| 12. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale. | 1 | id. | — | Le classi del corso |
| 13. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica. | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 14. Prima lingua straniera (francese). | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare di lingua straniera del corso inferiore. |
| 15. Seconda lingua straniera (inglese). | 1 | ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 16. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 17. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 18. Stenografia (facoltativa). | — | — | — | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 19. Dattilografia (facoltativa) | — | — | — | |
| 20. Cultura militare . . | — | — | 1 | In tutti i corsi dell'Istituto. |
| 21. Puericultura . . . . | — | — | 1 | In tutti i corsi dell'Istituto. |

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA
## del R. Istituto Tecnico inferiore isolato di IGLESIAS

Numero dei corsi: Un solo corso.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 4 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali. . . | — | — | 1 | |
| 5. Disegno. . . . . . | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera (francese). | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 7. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 10. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Posti di ruolo | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|---|
| Segretario economico . . . . . . | 1 | — | gruppo B grado 11° |
| Bidelli. . . . . . . . . . . . . | — | 2 | |

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

**TABELLA ORGANICA**

**del R. Istituto Tecnico inferiore isolato**

**di SORESINA**

Numero dei corsi:

Un solo corso.

Una prima classe collaterale stabile.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo. | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 5 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . | 1 | id. | — | Le classi del corso e la classe collaterale. |
| 4. Scienze naturali. . . | — | — | 1 | |
| 5. Disegno. . . . . . | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso e la classe collaterale. |
| 6. Lingua straniera (francese). | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 7. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 10. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

**TABELLA ORGANICA**

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « E. Cesaro »**

**di TORRE ANNUNZIATA**

Numero dei corsi:

Tre corsi inferiori.

Una prima, una seconda ed una terza classe collaterali stabili.

Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 18 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Presidenza senza insegnamento. | 1 | grado 6° | — | |
| CORSO INFERIORE. | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista. | 15 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica . . . . | 1 | id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. Matematica . . . . | — | — | 1 | |
| 5. Scienze naturali . . | — | — | 1 | |
| 6. Disegno. . . . . . | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi di due corsi e la 1ª classe del 3° corso. |
| 7. Disegno. . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Lingua straniera (francese). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Le classi di due corsi. |
| 9. Lingua straniera . . | — | — | 1 | |
| 10. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Religione . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE. (*a indirizzo amministrativo*). | | | | |
| 12. Lettere italiane e storia. | 1 | ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 13. Matematica e fisica . | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 14. Scienze naturali e geografia generale ed economica - Chimica e merceologia. | 1 | id. | — | Le classi del corso superiore. Scienze naturali in un corso inferiore completo e nella 3ª classe collaterale. |
| 15. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale. | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 16. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica. | 1 | id. | — | Le classi del corso. |
| 17. Prima lingua straniera (francese). | — | — | 1 | |
| 18. Seconda lingua straniera (inglese). | 1 | ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 19. Calligrafia. . . . . | — | — | 1 | |
| 20. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 21. Stenografia (facoltativa). | — | — | — | |
| 22. Dattilografia (facoltativa). | — | — | — | |
| 23. Cultura militare. . . | — | — | 1 | In tutti i corsi dell'Istituto. |
| 24. Puericultura . . . . | — | — | 1 | In tutti i corsi dell'Istituto. |

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA
### della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale
(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)
### di APUANIA-CARRARA

Numero dei corsi:
Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Inglese). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

## TABELLA ORGANICA

**della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « G. Vasari »**
(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)

**di AREZZO**

Numero dei corsi:
Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A — N. | Posti di ruolo nel Gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Inglese). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Dattilografia . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo . . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

**Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia**

***Il Ministro per l'Educazione Nazionale***
**Bottai**

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 9. Dattilografia . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura. militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo . . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA

### della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale

(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)

### di CAGLIARI

Numero dei corsi:

Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra, ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Inglese). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 9. Dattilografia . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . . | — | — | 1 | |

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo . . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

**Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia**

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA

**della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale**

(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)

**di GENOVA-NERVI**

Numero dei corsi:
Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Inglese). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

## TABELLA ORGANICA

**della R. Scuola Tecnica Commerciale « Pietro della Valle »**

(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)

**di ROMA**

Numero dei corsi: Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Inglese). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Dattilografia . . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo . . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA

### della R. Scuola Tecnica Commerciale

(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)

### di S. GIMIGNANO

Numero dei corsi: Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Inglese). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Dattilografia . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo . . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

## TABELLA ORGANICA
### della R. Scuola Tecnica Commerciale
(con annessa R. Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale)
### di VOGHERA

Numero dei corsi:
Un solo corso.

Direzione con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 4 cattedre di ruolo B (11° all'8° grado).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIOEB — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1). | 1 | grado 7° | — | |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Nelle due classi della scuola. |
| 3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 4. Scienze naturali e fisica, merceologia. | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 5. Seconda lingua straniera. (Tedesco). | 1 | id. | — | Nelle due classi della scuola. |
| 6. Prima lingua straniera. (Francese). | — | — | 1 | |
| 7. Calligrafia . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. Stenografia . . . . | — | — | 1 | |
| 9. Dattilografia . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

(1) Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della Scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della Scuola d'avviamento annessa o complessivamente della Scuola d'avviamento e della Scuola tecnica superi i 250 alunni, il Direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa Scuola o eventualmente una cattedra di altra Scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo. . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel Gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 9. Dattilografia . . . . | — | — | 1 | |
| 10. Religione . . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. Cultura militare . . | — | — | 1 | |
| 12. Puericultura . . . . | — | — | 1 | |

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

| PERSONALE | Incarichi | Gruppo e grado |
|---|---|---|
| Segretario economo. . . . . . . . . | 1 | |
| Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | |

*N.B.* — I titolari delle cattedre della Scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nell'annessa Scuola di avviamento fino a 24 ore settimanali.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*
BOTTAI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 503.

**Applicazione nei confronti dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che l'Italia è in guerra con l'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, e che pertanto la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il precitato Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti del su menzionato Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile nei confronti dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche a decorrere dalle ore 5,30 del giorno 22 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 92.* — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1942-XX, n. 504.

**Norme per il coordinamento del Codice di procedura civile con il Codice civile.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, che approva il testo del Codice di procedura civile ed il R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, che ne approva le disposizioni di attuazione e transitorie;

Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di apportare, a scopo di coordinamento, alcune modificazioni al testo del Codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al testo del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 8, n. 3. — Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».

Art. 19, secondo comma. — Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ».

Art. 30. — Alle parole « a norma dell'art. 44 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 47 del codice civile ».

Art. 61, secondo comma. — Alla parola « regolamento » sono sostituite le parole « disposizioni di attuazione ».

Art. 75, ultimo comma. — Alle parole « indicate negli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile ».

Art. 111, ultimo comma, in fine. — Le parole « per gli immobili » sono soppresse.

Art. 145, secondo comma. — Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa ».

Art. 225, secondo comma, secondo periodo. — Alle parole « può disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui » sono sostituite le parole « può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè ».

Art. 429, n. 2. — Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».

Art. 461, secondo comma. — Nel secondo periodo, dopo le parole « Se la controversia » vanno aggiunte le parole « in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ».

Nel titolo del capo IV, titolo IV, libro II. — Le parole « o da accordi economici » sono soppresse.

Art. 467. — Il testo è modificato nel modo seguente: « Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l'obbligo del tentativo di conciliazione è stabilito dalle dette norme ».

Art. 469. — Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse.

Art. 470. — Le parole « o dell'accordo economico » sono soppresse.

Art. 471. — Le parole « o degli accordi economici » sono soppresse.

Art. 472. — Le parole « o alle clausole di un accordo economico » sono soppresse.

Art. 502, primo comma. — Dopo le parole « per l'espropriazione delle cose date in pegno » sono aggiunte le parole « e dei mobili soggetti ad ipoteca ».

Art. 528, secondo comma. — Alla parola « privilegio » sono sostituite le parole « un diritto di prelazione ».

Art. 534. — Il secondo comma è modificato nel modo seguente: « Nella stessa ordinanza il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo ».

Art. 555, secondo comma. — Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».

Art. 557, primo e secondo comma. — Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».

Art. 559, primo comma. — Alle parole « immobili per destinazione » è sostituita la parola « pertinenze ».

Art. 561, primo comma. — Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».

Art. 562, ultimo comma. — Alle parole « conservatore delle ipoteche » sono sostituite le parole « conservatore dei registri immobiliari ».

Art. 634. — Il secondo comma è modificato nel modo seguente: « Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture ».

Art. 652, in fine. — Alle parole « registri ipotecari » sono sostituite le parole « registri immobiliari ».

Art. 657. — Il primo comma è modificato nel modo seguente:

« Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali ».

Art. 665. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 679, primo comma. — Alle parole « presso l'ufficio delle ipoteche » sono sostituite le parole « presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari ».

Art. 710, primo comma. — Alle parole « di cui all'art. 153 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui all'art. 155 del codice civile ».

Secondo comma. — Alle parole « a norma degli articoli 154 e 200 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma degli articoli 156 e 202 del codice civile ».

Art. 711, primo comma. — Alle parole « previsto nell'art. 156 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsto nell'art. 158 del codice civile ».

Art. 714. — Alle parole « previsti nell'art. 414 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsti nell'art. 419 del codice civile ».

Art. 716. — Alle parole « previsto negli articoli 414 e 415 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile ».

Art. 721. — Alle parole « indicati nell'art. 45 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicati nell'art. 48 del codice civile ».

Art. 725, ultimo comma. — Alle parole « previste nell'art. 47, ultimo comma, del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « previste nell'art. 50, ultimo comma del codice civile » e alle parole « a norma dell'art. 50 dello stesso libro » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 53 dello stesso codice ».

Art. 734, primo comma. — Alle parole « a norma dell'art. 374 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile ».

Art. 735. — Il testo dell'articolo è modificato nel modo seguente:

« La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero ».

Art. 750, ultimo comma. — Alle parole « nei casi previsti negli articoli 254 e 256 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile ».

Art. 751, primo comma. — Alle parole « prevista nell'art. 177, ultimo comma, del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile ».

Art. 778. — Il primo comma è modificato nel modo seguente:

« I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'art. 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione ».

Art. 779, primo comma. — Alle parole « prevista nell'art. 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « prevista nell'articolo 509 del codice civile ».

Ultimo comma. — Alle parole « previste nell'articolo 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni » sono sostituite le parole « previste nell'art. 509 del codice civile ».

Art. 787. — L'articolo è modificato nel modo seguente:

« Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

« Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio ».

All'art. 189 delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, sono aggiunte le parole:

« Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finchè non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 24.* — MANCINI

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. 505.

**Raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 11 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle leggi di guerra nei territori dello Stato a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può procedere, per esigenze di guerra, a raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto.

Art. 2.

All'atto del ritiro delle campane, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra rilascia al rappresentante dell'Ente di culto dichiarazione con la quale lo Stato si impegna:

*a*) a consegnare, a decorrere da un anno dopo la stipulazione dei trattati di pace, l'ottanta per cento di rame ed il venti per cento di stagno del peso della campana ritirata;

*b*) a versare contemporaneamente, a titolo di rimborso per le spese di rifusione e ricollocamento sul posto delle campane:

L. 10 al chilogramma, per le campane di peso non superiore a 100 chilogrammi;

L. 12 al chilogramma, per le campane di peso oltre i 100 chilogrammi e fino a 350 chilogrammi;

L. 10 al chilogramma per le campane di peso oltre i 350 chilogrammi e fino ai 1000 chilogrammi;

L. 5 per le campane di peso superiore a 1000 chilogrammi.

Art. 3.

Si applicano le norme del R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, in quanto non sia altrimenti disposto nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 93.* — MANCINI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 506.

**Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche al Governatore della Banca d'Italia ed il collocamento nell'ordine stesso del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca d'Italia e del Direttore generale dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore della Banca d'Italia è collocato nella categoria III, classe 5ª-*bis* dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, cessando dal rango prima assegnatogli.

Art. 2.

L'attuale classe 5ª-*bis* della categoria III dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, assume, nella categoria stessa, la numerazione 5ª-*ter*.

Art. 3.

Il Direttore generale della Banca d'Italia viene assegnato alla categoria IV, classe 6ª, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, dopo il Ragioniere generale dello Stato.

Art. 4.

Le seguenti cariche vengono collocate come appresso nella categoria VI dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche:

Vice direttore generale della Banca d'Italia: classe 19ª-*bis;*

Direttore generale dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: classe 21ª-*bis*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 445, foglio 90.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 507.

**Modificazioni dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura.**

N. 507. R. decreto 8 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste viene modificato lo statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura approvato con R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 793.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 508.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio Conservatorio di musica « Benedetto Marcello » di Venezia.**

N. 508. R. decreto 16 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio Conservatorio di musica « Benedetto Marcello » di Venezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 509.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Persindo Giacomelli », con sede nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze).**

N. 509. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Asilo infantile « Persindo Giacomelli », con sede nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 510.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in Napoli.**

N. 510. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 8 maggio 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX.

**Nomina di membri della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 gennaio 1942-XX con il quale è stata determinata la composizione, per l'anno 1942, della Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per l'esame della

esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato da destituirsi;

Vista la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1478, recante norme integrative della composizione della predetta Commissione;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina degli ufficiali generali del Corpo di polizia dell'Africa italiana che dovranno fare parte della Commissione suindicata, in luogo dei due funzionari amministrativi, quando la Commissione stessa abbia da pronunziarsi nei riguardi di militari del Corpo stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A fare parte della Commissione di cui all'art. 183 lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per l'esame dell'esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato da destituirsi, vengono chiamati, in aggiunta ai membri già nominati per l'anno 1942, i maggiori generali gr. uff. Felice Gazzola e gr. uff. Raffaele Catardi, i quali interverranno, in luogo dei due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunziarsi nei riguardi di militari del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX*
*Registro 11 Finanze, foglio 209.* — D'ELIA

(2084)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1942-XX.
**Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1942-1944.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1234, che ha sostituito gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Vista la nota del Ministro per gli scambi e per le valute in data 10 aprile 1942-XX, n. 31045, dalla quale risulta l'elenco dei nove delegati effettivi e dei tre delegati supplenti, scelti di intesa con il Ministro per le corporazioni e secondo le norme stabilite dall'art. 1, lett. *b*), del predetto Regio decreto-legge, per la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1942-1944;

Visto che con la suddetta nota n. 31045 del 10 aprile 1942-XX, il Ministro per gli scambi e per le valute ha designato a far parte del predetto Collegio — in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, lettera *a*), del sopracitato Regio decreto-legge — il gr. uff. dott. Luigi Sorcoli;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Determina:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1942-1944 sono nominati:

Serono prof. dott. gr. cr. Cesare, Consigliere nazionale, presidente;

Cremona gr. uff. Fiorenzo, delegato scelto dal Ministro per le finanze;

Barbagelata prof. ing. comm. Angelo, delegato scelto dal Ministro per le finanze;

Sorcoli dott. gr. uff. Luigi, Consigliere nazionale, delegato scelto dal Ministro per gli scambi e per le valute;

Cattaneo dott. cav. lav. Achille; Ferrari prof. comm. Umberto; Fotticchia prof. Nello; Gavazzi ing. gr. uff. Giuseppe, Senatore del Regno; Gerosa cav. lav. Anacleto; Groia dott. Lodovico; Guzzini dott. Dario; Pagani dott. Fernando; Viola gr. uff. Giovanni, Consigliere nazionale, delegati effettivi scelti su proposta delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei commercianti e degli industriali;

Amadori comm. Luigi, Consigliere nazionale; Cioli dott. Lionello; Ichino ing. gr. uff. Emilio, delegati supplenti scelti su proposta delle predette Confederazioni.

Sono chiamati inoltre a costituire il Collegio stesso il direttore generale delle Dogane e imposte indirette; il direttore generale preposto ai servizi relativi alla tariffa doganale, ed il direttore generale preposto agli scambi con l'estero, presso il Ministero per gli scambi e per le valute; il direttore generale dell'industria ed il direttore generale del commercio, presso il Ministero delle corporazioni; il direttore generale dei piani di produzione, presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste, quali membri di diritto.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscano.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio un funzionario di grado 7° addetto all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

*Il Ministro*: DI REVEL

(2106)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1942-XX.
**Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Commerciale meridionale, con sede a Napoli.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Commerciale meridionale, con sede a Napoli;

Considerato che le azioni di detta Società risultano sottoscritte totalmente da cittadini italiani;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Commerciale meridionale, con sede a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2063)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1942-XX.
**Norme speciali tecniche sull'esportazione delle albicocche.**

IL MINISTRO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il Ministro per le corporazioni, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le comunicazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero:

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle albicocche.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, esciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni o da screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

Non è consentita l'esportazione di albicocche conservate in frigorifero che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti dello stesso tipo (a polpa bianca o a polpa gialla; di forma oblunga o di forma sferica) e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Possono essere distinti con la qualifica « extra », salvo quanto stabilito al quarto comma dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino bene coloriti in rapporto alla varietà ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.

CATEGORIE DI CALIBRAZIONE.

È vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 10, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza superiore a 16 cm.: da distinguersi con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 14 a 16 cm.: da distinguersi con le lettere *AA;*

con circonferenza da 12 a 14 cm.: da distinguersi con la lettera *A;*

con circonferenza da 10 a 12 cm.: da distinguersi con la lettera *B.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

I frutti di categoria *B* non possono essere qualificati « extra ».

Art. 5.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:

per prodotto di qualifica « extra »: 10% di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica: 10% di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di frutti affetti da marciume;

10% di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non oltre un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria all'art. 4, con esclusione di frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione delle albicocche possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — GABBIETTA, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza centimetri 10-12 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di due listelli orizzontali larghi mm. 25 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio e di listelli verticali interni, di uguale larghezza, spessi mm. 4 e intervallati non più di mm. 15: i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore, intervallata non più di mm. 15 da ciascuno dei cantonali o inchiodata agli stessi, oppure da lamine di legno tranciato intrecciate; *fondo* e *coperchio* di più pezzi longitudinali di uguale larghezza, spessi mm. 5, intervallati non più di mm. 15

e rinforzati da tre listelli trasversali esterni larghi mm. 30 e spessi mm. 5; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 40. La tara, compresi i materiali d'impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

La gabbietta, costruita con i quattro cantonali sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate e con i listelli trasversali estremi del fondo smussati in corrispondenza delle sezioni dei cantonali, può essere usata senza coperchio, come accatastabile.

L'uso della gabbietta con coperchio non è ammesso per l'esportazione delle albicocche della categoria di calibrazione *B*.

2. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 10-12 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 5; *fiancate* di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 10; *fondo* di più pezzi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate e tre listelli longitudinali esterni di rinforzo aggraffati alle testate e di cui i due estremi smussati in corrispondenza dei cantonali; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

3. — PANIERE CON MANICO, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio; *fondo* e, quando l'imballaggio ne è dotato, *coperchio* di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listelli esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 25. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

### Art. 7.

#### IMPACCO.

I frutti delle categorie di calibrazione *AAA* e *AA* devono essere sempre impaccati a strati ordinati con disposizione « diagonale »; i frutti delle altre categorie possono essere immessi negli imballaggi anche alla rinfusa.

L'impacco dei frutti deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

Per il prodotto di qualifica « extra » è obbligatorio l'uso di materiale di protezione e di addobbo e di fogli intercalari di carta fra strato e strato di frutti quando questi non siano singolarmente incartati. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, esciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni d'impacco stabilite nel presente articolo.

### Art. 8.

#### INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

*a*) marchio nazionale di esportazione;

*b*) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso il Ministero delle corporazioni (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

*c*) « albicocche polpa bianca » o « albicocche polpa gialla » ed eventualmente il nome della varietà;

*d*) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

*e*) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono figurare, nell'ordine di cui sopra, su di una testata delle cassette, delle gabbiette e dei panieri, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Sui panieri le indicazioni possono figurare sul coperchio o sul manico oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 x 5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 o 7 se applicato sulle cassette, di cm. 3 o 5 se applicato sulle gabbiette e di cm. 3 se applicato sui panieri e sui cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

### Art. 9.

#### SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

### Art. 10.

#### CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di albicocche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare albicocche deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

*Richiesta di controllo.* — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

*a*) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

*b*) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

*c*) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

*d*) il prodotto e il numero dei colli;

*e*) la destinazione;

*f*) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

*g*) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

*Effettuazione del controllo.* — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subito il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo gli imballaggi, i tipi, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

*Certificato d'ispezione.* — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

*Disposizioni speciali.* — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione. Questo nuovo controllo e la successiva emissione di un nuovo certificato di ispezione saranno effettuati non oltre le dodici ore dalla scadenza del precedente certificato di ispezione.

Per le partite di albicocche rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di albicocche devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti,

devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

*Divieto di esportazione delle partite irregolari.* — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di albicocche che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 18 maggio 1942-XX

*Il Ministro per gli scambi e le valute*: RICCARDI
*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: PARESCHI
*Il Ministro per le corporazioni*: RICCI
*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL
*Il Ministro per le comunicazioni*: HOST VENTURI

**Tabella degli Ispettorati e dei Centri di controllo permanenti dell'I.C.E.**

| ISPETTORATI | CENTRI DI CONTROLLO |
|---|---|
| Ispettorato per l'Italia centro-settentrionale<br>Sede: Bologna | Albenga<br>Milano<br>Trieste<br>Bologna<br>Pisa |
| Ispettorato per l'Italia centro-meridionale-Tirrenica<br>Sede: Roma | Roma<br>Napoli |
| Ispettorato per l'Italia centro-meridionale-Adriatica<br>Sede: Foggia | S. Benedetto del Tronto<br>Foggia<br>Bari |
| Ispettorato per la Sicilia e la Calabria<br>Sede: Messina | Reggio Calabria<br>Messina<br>Catania<br>Siracusa<br>Palermo |

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero si riserva, in rapporto alle esigenze del traffico, di istituire dei Centri di controllo temporanei a carattere stagionale, nelle principali zone di produzione.

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*
RICCARDI

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1942-XX.
**Nuove norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito con modificazioni, nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1942-XX, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica in relazione alle esigenze della Nazione in guerra;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino a nuova disposizione, la quantità di energia elettrica che gli utenti per usi industriali, comprese le aziende artigiane, possono consumare in ciascun periodo mensile, non deve superare quella consumata da ciascun utente nel corrispondente periodo dell'anno 1941.

In caso di utenze iniziate successivamente al 1° gennaio 1941, il consumo mensile di energia elettrica non deve superare quello effettuato nel mese di ottobre 1941.

Art. 2.

Restano in vigore le altre disposizioni del decreto Ministeriale 31 marzo 1942-XX, in quanto non siano incompatibili con le norme del precedente art. 1.

Roma, addì 23 maggio 1942-XX

(2117) *Il Ministro*: RICCI

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nel testo delle « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie », approvato con Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1941-XX, devono essere apportate le seguenti correzioni:

Art. 106, secondo rigo: dove è scritto « all'articolo 225 » si deve leggere « all'articolo 255 ».

Art. 186, settimo e ottavo rigo: dove è scritto « agli articoli 615, 618 e 619 » si deve leggere « agli articoli 615 e 619 ».

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni, in data 21 maggio 1942-XX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1942-XX, n. 322, recante norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1942-XX.

(2112)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

**Bollettino bimensile del bestiame n. 4**
**dal 16 al 28 febbraio 1942-XX**

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | *Carbonchio ematico.* | | | |
| Bari | Bitonto | B | — | 1 |
| Id. | Corato | O | — | 1 |
| Cuneo | Racconigi | B | — | 1 |
| Foggia | Apricena | E | — | 1 |
| Id. | Casalnuovo Monterotaro | E | — | 1 |
| Id. | Lucera | E | 1 | — |
| Id. | Id. | B | 2 | — |
| Matera | Stigliano | B | 1 | — |
| Milano | Milano | B | — | 1 |
| Roma | Saracinesco | B | 1 | — |
| Taranto | Mottola | B | — | 1 |
| Vercelli | Biella | B | — | 1 |
| Viterbo | Barbarano Romano | B | 1 | — |
| | | | 6 | 8 |
| | *Carbonchio sintomatico.* | | | |
| Belluno | Voltago | B | — | 1 |
| Cagliari | Baressa | B | — | 1 |
| Reggio Calabria | San Luca | B | — | 2 |
| Reggio nell'Emilia | Vezzano | B | — | 1 |
| | | | — | 5 |
| | *Afta epizootica.* | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 1 | — |
| Id. | Castelletto d'Orba | B | 1 | — |
| Id. | Piovera | B | 1 | — |
| Aosta | Castellamonte | B | — | 1 |
| Id. | Fiorano | B | 2 | — |
| Id. | Ivrea | B | 1 | — |
| Id. | Sala Dora | B | — | 7 |
| Arezzo | San Giovanni Valdarno | B | — | 1 |
| Bari | Monopoli | B | 1 | 1 |
| Id. | Ruvo | B | — | 3 |
| Id. | Turi | B | 1 | 1 |
| Bergamo | Cerete | B | 3 | 2 |
| Id. | Clusone | B | — | 1 |
| Id. | Gromo | B | — | 2 |
| Id. | Narne | B | 5 | 1 |
| Id. | Parzanica | B | — | 2 |
| Id. | Ponte San Pietro | B | — | 1 |
| Id. | Pontida | B | 1 | 1 |
| Id. | Scanzorosciate | B | 2 | 2 |
| Id. | Vigolo | B | 2 | 1 |
| Bologna | Bologna | B | 3 | 3 |
| Id. | San Giovanni Persiceto | B | 1 | — |
| Id. | Castenaso | B | 2 | — |
| Id. | Galliera | B | 1 | — |
| Id. | S. Lazzaro di Savena | B | 3 | — |
| | Segue: *Afta epizootica* | | | |
| Bologna | Zola Predosa | B | 1 | — |
| Id. | Ozzano Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Argelato | B | 1 | — |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | 1 | 1 |
| Id. | Sala Bolognese | B | — | 1 |
| Id. | Pianoro | B | — | 1 |
| Id. | Anzola Emilia | B | — | 1 |
| Bolzano | Laines | B | — | 2 |
| Brescia | Alfianello | B | 1 | — |
| Id. | Bedizzole | B | 2 | — |
| Id. | Brescia | B | 1 | — |
| Id. | Castenedolo | B | 1 | — |
| Id. | Desenzano | B | — | 1 |
| Id. | Gavardo | B | 1 | — |
| Id. | Leono | B | 1 | — |
| Id. | Orzinuovi | B | — | 7 |
| Id. | Quinzano d'Oglio | B | 2 | — |
| Id. | Rudiano | B | 1 | — |
| Id. | Villachiara | B | 3 | 1 |
| Brindisi | Brindisi | B | 1 | — |
| Id. | Ceglie Messapico | BO | 3 | — |
| Id | Francavilla Fontana | B | 2 | 4 |
| Id. | Mesagne | O | 2 | 1 |
| Cattaro | Cartolle | B | 2 | — |
| Id. | Cattaro | BOC | 3 | — |
| Como | Albese | B | 3 | 1 |
| Id. | Bellagio | B | — | 1 |
| Id. | Cadorago | B | 3 | 1 |
| Id. | Castiglione | B | — | 2 |
| Id. | Cesello | B | — | 1 |
| Id. | Costa Masnaga | B | 3 | 1 |
| Id. | Lambrugo | B | 1 | — |
| Id. | Lomazzo | B | — | 1 |
| Id. | Mariano | B | 1 | — |
| Id. | Molteno | B | 1 | — |
| Id. | Olgiate Calco | B | 3 | — |
| Id. | Orsenigo | B | 1 | 1 |
| Id. | Rovello | B | 1 | 3 |
| Id. | Turate | B | 3 | — |
| Cremona | Cella Dati | B | — | 1 |
| Id. | Crema | B | — | 3 |
| Id. | Malagnino | B | — | 1 |
| Id. | Moscazzano | B | — | 1 |
| Id. | Motta Baluffi | B | — | 2 |
| Id. | Pieve Olmi | B | 2 | — |
| Id. | Rivolta d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Sospiro | B | — | 1 |
| Firenze | Figline Valdarno | B | 3 | 3 |
| Id. | Firenze | B | 1 | — |
| Id. | Firenzuola | B | 1 | 1 |
| Id. | Montespertoli | B | — | 1 |
| Fiume | Villa del Nevoso | B | 1 | — |
| Foggia | Accadia | B | 1 | — |
| Id. | Apricena | B | 1 | — |
| Id. | Cagnano Varano | B | 4 | — |
| Id. | Foggia | B | 2 | — |
| Id. | Lucera | B | 1 | — |
| Id. | Margherita di Savoia | B | 2 | — |
| Id. | Id. | O | 2 | — |
| Id. | Monte Sant'Angelo | SB | 1 | — |
| Id. | S. Nicandro Garganico | B | 4 | — |
| Id. | Vico del Garganico | B | 1 | — |
| Id. | Id. | O | 1 | — |
| Forlì | Santa Sofia | B | — | 1 |
| Genova | Genova | B | 3 | 1 |
| Gorizia | Comeno | B | 1 | 2 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Afta epizootica* | | | |
| Gorizia | Gorizia | B | — | 2 |
| Id. | Gradisca d'Isonzo | B | 2 | — |
| Id. | Opacchiasella | B | — | 1 |
| Id. | Romans d'Isonzo | B | — | 1 |
| Lecce | Vernole | BOC | 1 | — |
| Id. | Lecce | B | 1 | — |
| Id. | Santa Cesarea Terme | BO | 1 | — |
| Id. | Martignano | BO | 1 | — |
| Littoria | Aprilia | B | — | 1 |
| Livorno | Campo Elba | BS | 1 | — |
| Id. | Collesalvetti | B | 1 | — |
| Matera | Genzano di Apuania | B | 2 | — |
| Id. | Montalbano | BOC | 1 | — |
| Milano | Bertonico | B | — | 1 |
| Id. | Besana Brianza | B | — | 1 |
| Id. | Biassono | B | — | 1 |
| Id. | Lodi | B | 3 | — |
| Id. | Milano | B | 1 | — |
| Id. | Rozzano | B | — | 1 |
| Id. | San Zenone al Lambro | B | 2 | — |
| Id. | Settala | B | 1 | — |
| Id. | Terranuova Passerini | B | 1 | — |
| Id. | Triuggi | B | 1 | — |
| Modena | Maranello | B | 1 | — |
| Id. | Modena | B | 1 | — |
| Id. | San Cesario | B | 1 | — |
| Novara | Casalbeltrame | B | — | 1 |
| Id. | Fara | B | 3 | — |
| Padova | Albignasego | B | — | 1 |
| Id. | Cadoneghe | B | — | 2 |
| Id. | Campodarsego | B | 1 | — |
| Id. | Candiana | B | — | 1 |
| Id. | Carrara Santo Stefano | B | — | 1 |
| Id. | Curtarolo | B | — | 2 |
| Id. | Galzignano | B | 2 | — |
| Id. | Maserà | B | 1 | 1 |
| Id. | Mestrino | B | 4 | 3 |
| Id. | Noventa Padovana | B | 2 | — |
| Id. | Padova | B | 5 | 9 |
| Id. | Piazzola sul Brenta | B | — | 1 |
| Id. | Ponte San Nicolò | B | — | 1 |
| Id. | Rubano | B | 2 | 2 |
| Id. | Saccolongo | B | 1 | — |
| Id. | Sant'Angelo di Piove di Sacco | B | 2 | — |
| Id. | Saonara | B | 6 | 2 |
| Id. | Selvazzano | B | 5 | — |
| Id. | Trebaseleghe | B | 10 | — |
| Id. | Vigonza | B | 3 | — |
| Id. | Villafranca | B | 2 | 7 |
| Parma | Cortile San Martino | B | — | 1 |
| Id. | San Lazzaro Parmense | B | 1 | — |
| Pavia | Mede | B | 1 | — |
| Id. | Ottobiano | B | 1 | — |
| Id. | Rognano | B | 1 | — |
| Id. | Torrevecchia Pia | B | 1 | — |
| Id. | Trivolzio | B | — | 1 |
| Id. | Sommo | B | — | 1 |
| Id. | Villanova d'Ardenghi | B | — | — |
| Piacenza | Carpeneto | B | — | 1 |
| Id. | Fiorenzuola | B | 1 | — |
| Id. | Pontenure | B | 1 | 2 |
| Id. | Rottofreno | B | 1 | — |
| Id. | Vigolzone | B | 1 | — |
| Pistoia | Ponte Buggianese | B | 2 | — |
| Potenza | Montemilone | B | 5 | — |
| Ragusa | Ispica | B | 4 | — |
| Id. | Modica | B | 2 | — |
| Id. | Pozzallo | BO | 1 | — |
| Ravenna | Ravenna | B | 1 | 1 |
| Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | B | — | 1 |
| Id. | Correggio | B | — | 1 |
| Id. | Busana | B | — | 1 |
| Roma | Civitavecchia | B | 1 | — |
| Id. | Roma | B | 1 | 2 |
| Salerno | Battipaglia | [illegible] | 1 | — |
| Id. | Capaccio | B | 2 | — |
| Id. | Eboli | B | 1 | 1 |
| Trapani | Trapani | B | — | 1 |
| Treviso | Mansuè | B | — | 1 |
| Trieste | Doberdò del Lago | B | — | 1 |
| Id. | Duino Surisina | B | — | 1 |
| Id. | Fogliano di Monfalcone | B | — | 1 |
| Id. | Grado | B | 1 | — |
| Id. | San Canzian d'Isonzo | B | — | 1 |
| Id. | Starangano | B | — | 1 |
| Udine | Campolongo al Torre | B | 1 | 1 |
| Id. | Castions di Strada | B | 1 | 3 |
| Id. | Cervignano | B | — | 1 |
| Id. | Chions | B | — | 1 |
| Id. | Prata di Pordenone | B | — | 1 |
| Id. | Ruda | B | — | 1 |
| Varese | Albizzate | B | 2 | 1 |
| Id. | Azzate | B | — | 1 |
| Id. | Castellanza | B | 1 | — |
| Id. | Cavaria | B | — | 2 |
| Id. | Gallarate | B | 1 | — |
| Venezia | Caorle | B | — | 1 |
| Id. | Chioggia | B | 1 | 1 |
| Id. | Mirano | B | 2 | 2 |
| Id. | San Michele al Tagliamento | B | 1 | 1 |
| Id. | Santa Maria di Sala | B | — | 1 |
| Id. | Vigonovo | B | — | 1 |
| Vercelli | Vercelli | B | 1 | — |
| Verona | Belluno Brentino | B | 2 | — |
| Id. | Lazise | B | 1 | — |
| Id. | San Martino Buon Albergo | B | 1 | — |
| Id. | Verona | B | [illegible] | — |
| Id. | Zenio | B | 1 | — |
| | | | 243 | 162 |
| | *Malrossino dei suini* | | | |
| Ascoli Piceno | Carassi | S | 1 | — |
| Id. | Comunanza del Littorio | S | 1 | — |
| Bolzano | Appiano | S | 1 | — |
| Cremona | Casalmaggiore | S | — | 1 |
| Cuneo | Barge | S | — | 1 |
| Modena | Modena | S | — | 1 |
| Padova | Megliadino S. Fidenzio | S | 1 | — |
| Pesaro Urbino | San Lorenzo in Campo | S | — | 1 |
| | | | 4 | 4 |
| | *Peste e setticemia dei suini.* | | | |
| Ancona | Senigallia | S | 1 | — |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | S | 4 | — |
| Ferrara | Argenta | S | — | 1 |
| Nuoro | Nurri | S | — | 2 |
| Reggio nell'Emilia | Bibbiano | S | — | 1 |
| Roma | Castelmadama | S | 6 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Peste e setticemia dei suini* | | | |
| Roma | Mandela | S | 5 | — |
| Id. | Velletri | S | 1 | — |
| Salerno | Capaccio | S | 1 | — |
| Sassari | Benetutti | S | 1 | — |
| Id. | Villanova | S | 1 | — |
| | | | 20 | 4 |
| | *Morva.* | | | |
| Napoli | Napoli | E | 1 | — |
| | | | 1 | — |
| | *Farcino criptococcico.* | | | |
| Aosta | Ivrea | E | — | 1 |
| Asti | Asti | E | 2 | — |
| Foggia | San Marco in Lamis | E | 1 | — |
| Lecce | Gallipoli | E | 1 | — |
| Napoli | Giugliano | E | 1 | — |
| Id. | Napoli | E | 7 | 4 |
| Id. | Somma | E | 1 | — |
| Id. | Trentola | E | 1 | — |
| Palermo | Palermo | E | 17 | — |
| Id. | Bagheria | E | 3 | — |
| Id. | Partinico | E | 3 | 1 |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | E | 1 | — |
| Salerno | Angri | E | 1 | — |
| Id. | Battipaglia | E | 2 | — |
| Id. | Pontecagnano | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 2 | 2 |
| Trapani | Marsala | E | 3 | — |
| Id. | Salaparuta | E | 4 | — |
| | | | 51 | 8 |
| | *Rabbia.* | | | |
| Bari | Altamura | C | — | 1 |
| Id. | Bari | C | — | 1 |
| Id. | Putignano | C | — | 1 |
| Foggia | Orta Nova | C | 1 | — |
| Napoli | Napoli | E | — | 19 |
| Id. | Roccarainola | E | — | 2 |
| Potenza | Armento | C | — | 1 |
| Salerno | Montecorvino Pugliano | C | — | 1 |
| Id. | Pellezzano | C | — | 1 |
| Id. | San Severino Rota | C | — | 1 |
| | | | 1 | 28 |
| | *Rogna* | | | |
| Aosta | Ivrea | E | — | 1 |
| L'Aquila | Capestrano | O | — | 1 |
| Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | O | 5 | — |
| Bari | Cassano | E | — | 1 |
| Campobasso | Ripabottoni | O | — | 2 |
| Id. | Carovilli | O | — | 3 |
| Cosenza | Cariati | O | 1 | — |
| Id. | Rossano | O | 4 | 3 |
| Firenze | Rufina | O | 1 | — |
| Foggia | Orsara di Puglia | O | 3 | — |
| Id. | Troia | O | — | 1 |
| Grosseto | Pitigliano | O | 1 | — |
| Id. | Roccastrada | O | 1 | — |
| Littoria | Pontinia | O | 1 | — |
| Palermo | Palermo | O | — | 2 |
| Roma | Colleferro | O | — | 1 |
| Id. | Pomezia | O | — | 1 |
| | *Segue: Rogna* | | | |
| Roma | Segni | O | 1 | — |
| Id. | Trevignano | O | 1 | — |
| Trieste | Crenovizza | E | 1 | — |
| Viterbo | Bagnoregio | O | 1 | 1 |
| Id. | Ischia di Castro | O | 1 | — |
| Id. | Lubriano | O | 1 | — |
| Id. | Tuscania | O | 1 | — |
| Id. | Viterbo | O | 1 | — |
| | | | 25 | 17 |
| | *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.* | | | |
| Grosseto | Roccalbegna | O | — | 3 |
| Roma | Roma | O | — | 1 |
| Siracusa | Augusta | O | 1 | — |
| Trapani | Mazara del Vallo | O | — | 1 |
| | | | 1 | 5 |
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Bologna | Malalbergo | B | 1 | — |
| Id. | Crevalcore | B | 3 | — |
| Firenze | Cento | B | 1 | — |
| Id. | Codigoro | B | — | 1 |
| Id. | Ferrara | B | 1 | — |
| Forlì | Cesena | B | 1 | 1 |
| Novara | Novara | B | 2 | — |
| Id. | Casaleggio | B | 1 | — |
| Id. | San Pietro Mosezzo | B | 1 | — |
| Id. | Vespolate | B | 1 | — |
| Parma | San Lazzaro Parmense | B | — | 1 |
| Piacenza | Castell'Arquato | B | — | 1 |
| Reggio nell'Emilia | Casalgrande | B | — | 1 |
| Id. | Viano | B | — | 1 |
| Rieti | Leonessa | B | — | 1 |
| Rovigo | Contarina | B | 1 | — |
| Id. | Pincara | B | — | 1 |
| Salerno | Battipaglia | E | — | 3 |
| Treviso | Fontanelle | B | — | 1 |
| Udine | San Giorgio di Nogara | B | 1 | — |
| Id. | Torviscosa | B | 1 | — |
| Verona | Sorgà | B | — | 1 |
| | | | 15 | 13 |
| | *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Firenze | Firenze | B | — | 3 |
| | | | — | 3 |
| | *Diarea dei vitelli.* | | | |
| Ferrara | Codigoro | B | — | 1 |
| Id. | Vigarano Mainarda | B | — | 1 |
| Rovigo | Contarina | B | 1 | 1 |
| Id. | Gavello | B | 3 | — |
| Id. | Villanova Marchesana | B | 1 | — |
| | | | 5 | 3 |
| | *Influenza del cavallo.* | | | |
| Catanzaro | Crotone | E | — | 1 |
| | | | — | 1 |
| | *Setticemia emorragica bovina.* | | | |
| Sassari | Bono | B | 1 | 1 |
| | | | 1 | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Difterite aviaria* | | | |
| Sassari | Sassari | P | — | 1 |
| | | | — | 1 |
| | *Colera dei polli* | | | |
| Ancona | Senigallia | P | 6 | — |
| Matera | Genzano di Lucania | P | 3 | — |
| | | | 9 | — |
| | *Peste aviaria* | | | |
| Firenze | Firenze | P | 1 | — |
| Matera | Salandra | P | 6 | — |
| Rovigo | Adria | P | 1 | 1 |
| Id. | Bergantino | P | 91 | — |
| | | | 99 | 1 |
| | *Laringo tracheite infettiva dei polli.* | | | |
| Ancona | Senigallia | P | 3 | — |
| Aosta | Vestignè | P | 1 | 4 |
| Arezzo | Sestino | P | — | 2 |
| Ascoli Piceno | Montefiore Aso | P | 1 | — |
| Id. | Venarotta | P | 1 | 1 |
| Belluno | Belluno | P | — | 1 |
| Id. | Puos d'Alpago | P | — | 1 |
| Lucca | Barga | P | — | 2 |
| Palermo | Corleone | P | — | 1 |
| Perugia | Castiglione del Lago | P | — | 2 |
| Id. | Perugia | P | — | 6 |
| Pesaro Urbino | Fano | P | — | 5 |
| Potenza | Castelmezzano | P | — | 10 |
| Id. | Marsico Vetere | P | 6 | — |
| Id. | Tramutola | P | 5 | — |
| Id | Viggiano | P | 10 | — |
| Trapani | Salemi | P | 4 | — |
| Id | Tartanna | P | 4 | — |
| Id. | Poggioreale | P | 2 | — |
| Treviso | Crocetta | P | — | 1 |
| Id. | Fontanelle | P | 2 | — |
| Id. | Montebelluna | P | 5 | — |
| Id. | Oderzo | P | — | 5 |
| | *Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli.* | | | |
| Treviso | Ponte di Piave | P | — | 1 |
| Trieste | Trieste | P | — | 1 |
| Udine | Paluzza | P | — | 1 |
| | | | 44 | 44 |

## RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1942-XX - N. 4

| N. d'ordine | MALATTIE | Con casi di malattie — Numero delle provincie | Numero dei comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbonchio ematico | 9 | 12 | 14 |
| 2 | Carbonchio sintomatico | 4 | 4 | 5 |
| 3 | Afta epizootica | 44 | 193 | 405 |
| 4 | Malrossino dei suini | 7 | 8 | 8 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 8 | 11 | 24 |
| 6 | Morva | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Farcino criptococcico | 9 | 18 | 50 |
| 8 | Rabbia | 5 | 10 | 29 |
| 9 | Rogna | 14 | 25 | 42 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 4 | 4 | 6 |
| 11 | Aborto epizootico | 13 | 22 | 28 |
| 12 | Tubercolosi bovina | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Diarrea dei vitelli | 2 | 5 | 8 |
| 14 | Influenza del cavallo | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Setticemia emorragica bovina | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Difterite aviaria | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Colera dei polli | 2 | 2 | 9 |
| 18 | Peste aviaria | 3 | 4 | 100 |
| 19 | Laringo tracheite infettiva dei polli | 14 | 26 | 88 |

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1614)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per consegna di certificati di rendita del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

Premesso che con sentenza della Corte di appello di Roma, 5-26 maggio 1936, passata in giudicato, intervenuta nel giudizio promosso da Sperduti Ambrogio, Mastrosanti Anna, Crocefissa-Annunziata, Fiorenza, Giuseppa, Maria e Giuseppe-Umberto fu Paolo, appellanti, contro il comune di Ceccano e Congregazione di carità di Ceccano, appellati, si dichiara di proprietà del comune di Ceccano il certificato Cons. 5 per cento n. 90705, dell'annua rendita di L. 5000 (ora P.R. 3,50 per cento, n. 40733, del capitale nominale di L. 100.000) intestato a Bragaglia Luigi-Cesare, con gli interessi dal 9 marzo 1932;

Che i menzionati germani Mastrosanti nonchè Sperduto o Sperduti Ambrogio, sono in possesso della ricevuta mod. 25-*A* n. 5036, che venne loro rilasciata dall'Ufficio ricevimento dell'Amministrazione del debito pubblico per il deposito del menzionato certificato di rendita esibito per il tramutamento in cartelle al portatore;

Che con l'atto notificato ai germani Mastrosanti da Sperduto Ambrogio, il comune di Ceccano, in persona del suo podestà, ha diffidato gli stessi a consegnargli entro sei mesi dalla notifica, la ricevuta suindicata, con avvertenza che trascorso tale termine senza la consegna e senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto alla consegna del certificato di proprietà del comune di Ceccano, senza ritiro della ricevuta, la quale pertanto rimarrà di nessun valore o priva di ogni efficacia;

Che con la istanza 11 gennaio 1942 autenticata N. Peruzzi, il commissario prefettizio del comune di Ceccano chiede che in relazione all'atto di diffida suindicato, sia provveduto alle pubblicazioni di cui all'art. 88 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la ricevuta mod. 25-*A*, n. 5036, rilasciata il 28 maggio 1932 dalla Direzione

generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento n. protocollo 74295, n. 287695 di pos., a Mastrosanti Giuseppe, per la consegna di un certificato nominativo 5 per cento per la rendita complessiva di L. 5000, con decorrenza dal 1° gennaio 1931, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione effettuerà la consegna del nuovo certificato da intestare al comune di Ceccano, senza ritiro della detta ricevuta.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

(1157) *Il direttore generale:* POTENZA

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1942-XX - N. 97**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4 — | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I | 3,933 |
| Bolivia (I) | 4,085 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9962 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,945 |
| Cile (I) | 0,6650 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (I) | 1,0455 | Portogallo (U) | 0,7910 |
| Columbia (I) | 10,87 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3;305 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Cuba (I) | 19,03 | Serbia (I) | 38,02 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Egitto (I) | 75,28 | Spagna (C) (1) | 173.61 |
| Equador (I) | 1,37 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Estonia (C) | 4,697 | S. U. Amer. (I) | 19,01 |
| Finlandia (C) | 38,91 | Svezia (U) | 4,53 |
| Francia (I) | 38,02 | Id. (C) | 4,529 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Svizzera (U) | 441 — |
| Giappone (U) | 4,475 | Id. (C) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Tailandia (I) | 4,45 |
| Grecia (C) | 12.50 | Turchia (C) | 15,29 |
| Guatemala (I) | 19 — | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Haiti (I) | 3,80 | Id. (C) (2) | 4,5639 |
| Honduras (I) | 9,31 | Unione S. Afr. (I) | 75,28 |
| India (I) | 5,6464 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,45 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 80,75 |
| Id. 3,50 % (1902) | 78,075 |
| Id. 3 % lordo | 57,625 |
| Id. 5 % (1935) | 95,125 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 77,425 |
| Id. 5 % (1936) | 97,10 |
| Id. 4,75 % (1924) | 495,275 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 95,675 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 98,725 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 98.25 |
| Id. 5 % (1944) | 98,375 |
| Id. 5 % (1949) | 97,475 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 97,30 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 97,275 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 21 per rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 in data 15 maggio 1942-XX — il numero *264549* riferibile al nominativo Olliveri Maria di Luigi deve intendersi rettificato in: *246549*.

(2092)

## MINISTERO DELLA MARINA

### Avviso di rettifica

La medaglia di bronzo conferita, giusta R. decreto 18 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 249, pubblicato a pag. 763 della *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1942-XX, dispensa n. 45, a *Luigi Fadro* di Daniele e di Maria Bertotto, nato a Cherso il 17 dicembre 1911, capo meccanico di 2ª classe, matricola 1966, deve intendersi conferita a *Luigi Zadro* di Daniele e di Maria Bertotto, nato a Cherso il 17 dicembre 1911, capo meccanico di 2ª classe, matricola 1966.

(2093)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 22 posti di ingegnere erariale in prova nel gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941-XIX con il quale fu bandito un esame di concorso a 22 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con il citato decreto Ministeriale 5 aprile 1941-XIX e modificato con decreto Ministeriale 11 novembre 1941-XX;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente dei vincitori del concorso per esami a 22 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1941-XIX:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Barraco Francesco | punti | 15.833 |
| 2. Ragonese Mario | » | 15.700 |
| 3. Petruzzellis Nicola | » | 15.166 |
| 4. Silvestri Carlo | » | 14.000 |
| 5. Conti Francesco | » | 13.000 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori nell'ordine indicato, del concorso suddetto:

1. Barraco Francesco
2. Ragonese Mario
3. Petruzzellis Nicola
4. Silvestri Carlo
5. Conti Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

*Il Ministro:* DI REVEL

(2114)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.